



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 10

seduta del 25 febbraio 2021

Punto all'ordine del giorno: "Determinazioni in merito al rilascio della concessione demaniale marittima, ex art. 18 L. 84/94, della banchina e del retrostante piazzale pavimentato nel Porto Canale di Cagliari destinata al *transhipment*".

Presenti al momento della votazione

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C. V. (CP) Mario Valente	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	- C.V. (CP) Giovanni Canu (Direzione Marittima Olbia)	X	
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 e ss.mm.ii., assistono alla riunione, per il Collegio dei Revisori: la Dott.ssa Natalia Manca, il Dott. Domenico Romanò e il Dott. Carlo Sedda;

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali";

VISTO in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;



- VISTO** l'art. 8 c. 3 lett. m) della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., concernente la competenza del Comitato di Gestione in merito al rilascio delle concessioni demaniali marittime ex art. 18 della predetta legge di durata superiore ai quattro anni;
- VISTO** il Decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTA** il Decreto Presidenziale n. 93 del 15.11.2017, con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Regolamento delle riunioni del Comitato di Gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;
- VISTO** il "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna", approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 20 dicembre 2018, modificato e integrato con Delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 30 novembre 2020;
- PREMESSO** che il Comitato di Gestione è stato convocato con nota prot. n. 3566 del 18.02.2021;
- VISTO** che nel predetto Ordine del giorno è stato inserito l'argomento: "Determinazioni in merito al rilascio della concessione demaniale marittima, ex art. 18 L. 84/94, della banchina e del retrostante piazzale pavimentato nel Porto Canale di Cagliari destinata al *transhipment*";
- RAPPRESENTATO** dal Presidente, in merito al suindicato argomento, quanto segue:
- con Decreto Presidenziale n. 371 del 10.09.2019, questa Autorità, in ossequio a quanto stabilito con Delibera n. 10 del 09.09.2019 del Comitato di Gestione, ha dichiarato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 c.9 della L. 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii. e 47 lett. b) ed f) del Cod. Nav., la revoca della licenza d'impresa rilasciata alla Società CICT Sardinia per lo svolgimento dell'attività ex art. 16 della citata legge e la conseguente decadenza delle concessioni demaniali marittime assentite alla medesima nel Porto Canale di Cagliari;
 - nella citata Delibera n. 10/2019 del Comitato di Gestione, è stato dato mandato al Presidente di sondare il mercato, mediante un avviso internazionale, per la ricerca di operatori interessati ad operare nel Porto Canale di Cagliari nel settore del *transhipment*;
 - con Avviso pubblicato in data 06.12.2019, questa Autorità ha invitato eventuali interessati a presentare, entro il 30.04.2020, istanza di concessione demaniale marittima, ex art. 18 L. 84/94, per la gestione di beni demaniali ubicati nel Porto Canale di Cagliari, al fine di svolgere operazioni portuali ex art. 16 della stessa legge, costituiti da ml 1.520 ca di banchina e mq 388.479 ca di piazzale pavimentato, su cui insistono



- n. 6 cabine elettriche e relativi sottoservizi dedicati agli impianti, da n. 3 fabbricati destinati a palazzina amministrativa, mensa e spogliatoi e deposito attrezzature, da un fabbricato destinato a P.I.F. (Posto di Ispezione Frontaliero) autorizzato come PED;
- con ulteriori comunicati, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 01.06.2020 e successivamente al 31.08.2020;
- a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, questa Autorità ha comunicato, ai soggetti che avevano manifestato interesse al rilascio della concessione demaniale marittima di una porzione della banchina e del retrostante piazzale, che, come indicato all'art. 9 dello stesso, *“in presenza di istanze relative all'intero compendio non saranno prese in considerazione istanze di concessione parziale”*;
- entro il termine previsto nel predetto Avviso, fissato, per ultimo, al 31.08.2020, la Società PIFIM Company Ltd, con sede legale a Londra, Berkeley Square House, London W1J 6BD, con istanza pervenuta in data 28.08.2020 – prot. 16774, ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., la concessione demaniale marittima, per anni 40 (quaranta), dei beni demaniali marittimi, nel Porto Canale di Cagliari, oggetto del predetto Avviso pubblicato, nonché di ulteriori spazi al fine di svolgere operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della citata legge e per implementare attività accessorie (servizi di riparazione e manutenzione container, centrale solare);
- con nota prot. 17572 del 09.09.2020, questa Autorità, nel comunicare, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, l'avvio del relativo procedimento, ha sospeso i termini per l'avvio dell'istruttoria della pratica in argomento nelle more della trasmissione del Piano Economico-finanziario asseverato;
- nella suindicata nota, è stato reso noto che, da una prima disamina della domanda e dei relativi allegati tecnico-amministrativi, sono state rilevate diverse criticità concernenti i requisiti del richiedente ai fini del rilascio della licenza d'impresa ex art. 16 della L. 84/94 e della concessione demaniale marittima ex art. 18 della stessa legge, nonché la coerenza del progetto con gli strumenti programmatori e pianificatori dell'Ente;
- in occasione della riunione tenutasi il giorno 24.09.2020 presso gli uffici di questa Autorità, convocata con nota prot. 17747 del 11.09.2020, sono state esposte, nel dettaglio, le criticità riscontrate in merito ai seguenti argomenti:
- a) requisiti di professionalità della società istante;
 - b) idoneità del contratto di avvalimento con la società ausiliaria per quanto concerne il requisito tecnico-professionale nel settore;
 - c) documentazione presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 l. 84/94;



- d) documentazione presentata ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima ex art. 18 l. 84/94;
 - e) opere previste nel progetto;
 - f) strategia commerciale;
 - g) piano marketing;
- con nota prot. 19450 del 07.10.2020 e successive integrazioni prot. 20047 del 14.10.2020 e prot. 20394 del 19.10.2020, questa Autorità, nel riassumere quanto rappresentato nel corso della predetta riunione, ha invitato la predetta Società a voler partecipare, il giorno 21.10.2020, ad un secondo incontro per affrontare gli aspetti giuridico-amministrativi e tecnico-economici connessi alla pratica in argomento;
- con nota prot. 20626 del 22.10.2020, questa Autorità, come concordato in occasione del predetto incontro, ha invitato la predetta Società a voler presentare, entro il 15.11.2020, le osservazioni ed integrazioni in merito agli argomenti trattati nel corso della riunione, nonché a voler prendere contatti con il responsabile del procedimento al fine di calendarizzare gli incontri con i propri consulenti e tecnici incaricati per affrontare, per area tematica, le diverse problematiche evidenziate, come espressamente richiesto dal richiedente;
- con nota pervenuta in data 12.11.2020 – prot. 22032, la predetta Società, nel rappresentare che, a causa del particolare momento, si sono verificati dei ritardi da parte dei professionisti esterni coinvolti nella redazione della documentazione integrativa a corredo della domanda in oggetto, ha chiesto, a questa Autorità, di fissare, per il giorno 20.11.2020, i tavoli tecnici propedeutici alla redazione di quanto richiesto;
- con nota prot. 22357 del 16.11.2020, questa Autorità, preso atto delle motivazioni espresse nella suindicata istanza, ha confermato l'indizione, per il giorno 20.11.2020, dei tavoli tecnici per affrontare, in seduta congiunta, i sopraindicati argomenti;
- con nota pervenuta in data 19.11.2020 - prot. 22599 la predetta Società nel comunicare che *“a seguito delle recentissime notizie pubblicate dalla stampa e successivamente confermate, circa la posizione assunta dal MISE nei confronti dei dipendenti Contship/Cacip oggi in Naspi, che aprono diversi scenari e che all'evidenza non appaiono favorevoli a PIFIM, le quale, non essendo intenzionata a favorire ulteriori situazioni che possano pregiudicare l'investimento e ledere la sua reputazione”* ha chiesto che *“l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ufficializzi il formale preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, dando di conseguenza al Gruppo i tempi di legge previsti per formulare eventuali osservazioni”*;
- con nota prot. 22763 del 23.11.2020 questa Autorità, nel prendere atto della carenza di interesse al prosieguo dell'iter istruttorio manifestata con la mancata partecipazione all'incontro del 20.11 u.s.,



nonché dell'espressa volontà resa nota nella citata nota del 19.11.2020 – prot. 22599, ha comunicato l'avvio della procedura di rigetto dell'istanza del 28.08.2020 – prot. 16774 con le motivazioni chiaramente e dettagliatamente esplicitate nella precorsa corrispondenza e, in particolare, nella nota prot. 19450 del 07.10.2020;


- nella stessa nota prot. 22763 del 23.11.2020 questa Autorità ha invitato la predetta Società, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche, a voler presentare, entro il termine perentorio del 09.12.2020, le proprie deduzioni, pena l'adozione del definitivo provvedimento di rigetto dell'istanza;
- con nota trasmessa in data 09.12.2020, assunta al protocollo dell'Ente in data 10.12.2020 - prot. 24065, la predetta Società ha presentato le proprie deduzioni in merito al suddetto avviso di rigetto;
- con nota prot. 25464 del 30.12.2020, questa Autorità, nel considerare chiariti, a seguito delle spiegazioni ed integrazioni presentate dalla predetta Società, solamente alcuni motivi indicati nel citato avviso di rigetto, ha invitato la medesima, al fine di superare le rimanenti criticità e poter procedere alla pubblicazione della domanda, a voler provvedere, entro il 29.01.2021, alla trasmissione della ulteriore documentazione integrativa, indicata nella stessa comunicazione, a conferma del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dall'Avviso pubblico, corredata dal progetto preliminare delle opere da realizzare in ossequio alle indicazioni fornite dall'Ente;
- nella stessa nota, questa Autorità ha nuovamente manifestato la propria disponibilità a fornire ogni chiarimento in merito a quanto rappresentato nonché tutti gli elementi tecnici necessari ai fini della redazione del predetto progetto preliminare;
- con nota pervenuta in data 01.02.2021 – prot. 2126, la predetta Società, nel ritenere di aver già risposto agli interrogativi pervenuti da questa Autorità rispetto alla richiesta di concessione in oggetto, ha comunicato di non intendere fornire altre informazioni, documenti o ulteriori dettagli prima della pubblicazione della domanda;
- con nota prot. 2428 del 04.02.2021, questa Autorità ha comunicato il definitivo rigetto della citata domanda pervenuta in data 28.08.2020 – prot. 16774, con la quale la predetta Società ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., la concessione demaniale marittima, per anni 40 (quaranta), dei beni demaniali marittimi, nel Porto Canale di Cagliari, oggetto dell'Avviso pubblicato in data 06.12.2019, nonché di ulteriori spazi al fine di svolgere operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della citata legge e per implementare attività accessorie (servizi di riparazione e manutenzione container, centrale solare), con la seguente motivazione:



1. mancata presentazione della documentazione indicata nella nota prot. n. 25464 del 30.12.2020 a conferma del possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso pubblico;
2. mancata presentazione del progetto preliminare delle opere da realizzare in ossequio alle indicazioni fornite da questa Autorità, come richiesto nella nota prot. n. 25464 del 30.12.2020, in quanto la proposta progettuale presentata comporta alcune criticità non ritenute superabili in assenza di una rimodulazione della stessa;

RAPPRESENTATO, inoltre, che:

- con istanza pervenuta in data 18.09.2019 – prot. 18300, la Società Grendi Trasporti Marittimi S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii. per l'esercizio in conto proprio ed in conto terzi, per la durata di anni 30 (trenta) delle operazioni portuali e l'assentimento, di pari durata, della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 18 della citata legge, di una porzione di mt 400 della banchina del Porto Canale di Cagliari destinata alla movimentazione contenitori e di mq 96.000 del retrostante piazzale pavimentato, al fine di intraprendere un'attività terminalistica tesa ad intercettare il traffico locale import/export della Regione Sardegna;
- con istanza pervenuta in data 28.06.2019 – prot. 12813, la Società S.P.S. – Sardinia Port Service Consorzio a r.l. ha chiesto il rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94, di 500 mt della suindicata banchina nel Porto Canale per lo svolgimento di attività terminalistiche con l'utilizzo di n. 2 gru;
- a seguito della pubblicazione dell'Avviso con il quale questa Autorità ha invitato eventuali interessati a presentare istanza di concessione demaniale marittima, ex art. 18 L. 84/94, per la gestione di beni demaniali ubicati nel Porto Canale di Cagliari, al fine di svolgere operazioni portuali ex art. 16 della stessa legge, la stessa, con note prott. 817 e 818 del 13.01.2020, ha comunicato, alla Società Grendi Trasporti Marittimi S.p.A. ed alla Società S.P.S. – Sardinia Port Service Consorzio a r.l., che, come indicato nell'art. 9 dello stesso Avviso, *“in presenza di istanze relative all'intero compendio non saranno prese in considerazione istanze di concessione parziale”*;
- con nota pervenuta in data 08.02.2021 – prot. 2631, la Società Grendi Trasporti Marittimi S.p.A., stante la situazione venutasi a determinare con il rigetto dell'unica offerta per l'intero compendio, ha invitato questa Autorità a voler procedere, senza indugio, alla pubblicazione dell'istanza a suo tempo formulata;
- con note prot. 3498 del 17.02.2021 e prot. 3546 del 18.02.2021, questa Autorità, a seguito del rigetto definitivo dell'istanza presentata da PIFIM Company Ltd, ha comunicato, alle suindicate Società,



l'intendimento di procedere, nella prima riunione utile del Comitato di Gestione, ad esaminare le azioni da intraprendere in merito alle istanze presentate per occupazioni parziali della banchina;

TENUTO CONTO che, a seguito di quanto sopra rappresentato, il Comitato di Gestione deve esprimersi, ai sensi dell'art. 8 c. 3 lett. m) della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., in merito agli esiti della procedura di cui all'Avviso del 06.12.2019, pubblicato in ossequio a quanto disposto con propria Delibera n. 10 del 09.09.2019 nonché per quanto concerne i provvedimenti da adottare in merito alle manifestazioni di interesse pervenute ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima di una porzione della banchina di cui trattasi;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno definire le condizioni di assentimento di una concessione demaniale marittima parziale che non pregiudichi l'utilizzo unitario della banchina e del retrostante piazzale pavimentato;

ACQUISITO il *consensus* dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 25.02.2021;

ACCERTATA la presenza del numero legale;


VERIFICATA la presenza del numero legale in sede di votazione;

PRESO ATTO dell'esito della discussione e della votazione odierne in merito all'argomento;

DELIBERA

all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 8 c. 3 lett. m) della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., quanto segue:

- 1) di ratificare il provvedimento definitivo di rigetto della domanda pervenuta in data 28.08.2020 – prot. 16774, con la quale la Società PIFIM Company Ltd, con sede legale a Londra, Berkeley Square House, London W1J 6BD ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., la concessione demaniale marittima, per anni 40 (quaranta), dei beni demaniali marittimi, nel Porto Canale di Cagliari, oggetto del predetto Avviso pubblicato, nonché di ulteriori spazi al fine di svolgere operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della citata legge e per implementare attività accessorie (servizi di riparazione e manutenzione container, centrale solare), con le motivazioni di cui alla nota prot. 2428 del 04.02.2021, che si intendono integralmente richiamate;
- 2) di dare mandato al Presidente di proseguire ed intensificare la ricerca di operatori terminalisti interessati al rilascio della concessione demaniale marittima, ex art. 18 L. 84/94, della intera banchina e del retrostante piazzale pavimentato nel Porto Canale di Cagliari per lo svolgimento di attività di *transshipment*;
- 3) di avviare l'iter istruttorio per l'esame delle domande per l'assentimento in concessione demaniale marittima, ex art. 18 L. 84/94, di una unica e limitata porzione della predetta banchina, non superiore a



mt 350 a partire dal dente di attracco nel lato sud, nonché del retrostante piazzale pavimentato, anche al fine di garantire la continuità dell'esistente traffico containerizzato, alle seguenti condizioni:

- a) la concessione demaniale marittima, al fine di non inficiare l'eventuale futura concessione dell'intera banchina e del retrostante piazzale pavimentato ad un terminalista di contenitori, dovrà avere una durata limitata e, comunque, non superiore a 4 (quattro) anni;
- b) non potranno essere realizzati interventi che possano compromettere un futuro utilizzo unitario della banchina e del retrostante piazzale pavimentato;
- c) l'Autorità, in caso di presentazione di formali domande di concessione che, in considerazione del programma di attività, degli investimenti previsti e dei volumi di traffico, riguardino l'utilizzo dell'intera banchina e del retrostante piazzale pavimentato, si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., alla revoca della concessione demaniale marittima della porzione del predetto bene demaniale e, comunque, di non procedere, a scadenza, al suo rinnovo e/o all'esame di nuove istanze parziali;
- d) gli interessati al rilascio della predetta porzione di banchina e retrostante piazzale pavimentato, dovranno, all'atto della domanda:
 - d.1 - assumere l'impegno di rimuovere, al termine della concessione, tutte le attrezzature funzionali al provvisorio uso dell'area, con oneri a proprio carico, senza alcuna pretesa di rimborso e/o indennizzo;
 - d.2 - assumere l'impegno, in caso di revoca della concessione ex art. 42 Cod. Nav., a liberare i beni demaniali occupati a semplice e motivata richiesta dell'Autorità, che dovrà essere comunicata almeno sei (6) mesi prima, senza alcuna pretesa di rimborso e/o indennizzo.

La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana